

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 1

Ogni violazione dei doveri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 249/98 configura mancanza disciplinare.

ART. 2

La violazione lieve dei doveri di cui all'art 3 citato, apprezzata come tale da chi ha responsabilità educativa (dirigente scolastico e/o docenti), comporta la sanzione dell' **ammonizione scritta**.

ART. 3

La **reiterazione** della medesima violazione lieve o il succedersi in capo allo stesso studente di **più violazioni lievi** può comportare, su iniziativa del dirigente scolastico e di uno o più docenti e con le modalità di cui al successivo art. 7 l'irrogazione della **sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra 1 e 5 giorni**.

Nel caso di reiterazione di comportamenti che configurano violazioni lievi, sanzionate con più di tre ammonizioni scritte, sarà convocato il C. di classe che valuterà l'irrogazione di una sanzione di livello superiore (allontanamento dalle lezioni) la cui entità sarà di volta in volta determinata dal C.di classe di appartenenza solo la componente docenti, con le modalità di cui al successivo art. 8 e nei limiti di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4

La **violazione grave** dei doveri di cui all'art. 3, la commissione di un reato o il pericolo per l'incolumità delle persone possono condurre, su iniziativa del dirigente scolastico, all'irrogazione della sanzione **dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di norma di 15 giorni**.

Se ricorrono condizioni di particolare gravità, nei casi in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, può essere disposto l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg. La sanzione dell'allontanamento superiore a 15 gg. per i motivi prima indicati, può aver durata massima per un intero anno scolastico ed è comminata dal Consiglio d'Istituto, previo parere vincolante del consiglio di classe di appartenenza dell'alunno, nella sola componente docenti.

ART. 5

Prima di addivenire all'irrogazione da parte di un docente della sanzione di cui all'art. 2 del presente regolamento il docente può valutare la fattispecie, **ammonire oralmente l'alunno e/o espellerlo dall'aula**. In quest' ultimo caso sarà cura del docente avvertire i collaboratori scolastici in servizio nel corridoio antistante l'aula affinché sia garantita la vigilanza sullo studente espulso.

L'espulsione, motivata dal fatto che il comportamento dell'alunno disturba il regolare e proficuo svolgimento della lezione a danno dell'intera classe, comporta un semplice richiamo orale. Il ripetersi o il protrarsi di analogo atteggiamento di disturbo o il verificarsi di parole o gesti che assumono carattere offensivo o violento nei confronti dei compagni o del docente comportano **l'annotazione dell'espulsione sul registro di classe**. L'annotazione dell'espulsione sul registro di classe deve riportare altresì le eventuali dichiarazioni dell'alunno a sua discolpa.

L'alunno che ha subito l'espulsione dall'aula dovrà trattenersi vigilato dai collaboratori scolastici, in prossimità della porta d'ingresso dell'aula e dovrà rientrare in aula al termine della lezione del docente che ne ha decretato l'espulsione. Il non rispetto da parte dell'alunno espulso di quanto stabilito dal presente articolo comporterà automaticamente l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2.

ART. 6

L'irrogazione dell'ammonizione scritta prevista dall'art. 2 è preceduta dalla richiesta, rivolta all'alunno da parte del dirigente scolastico o del docente, di giustificazioni rispetto ai comportamenti sanzionandi; dette giustificazioni – se fornite – dovranno essere contenute nel testo dell'ammonizione annotato sul registro di classe. La sanzione prevista dall'art. 2 se comminata dal Preside, sarà portata a conoscenza dei genitori o di chi esercita la patria potestà con comunicazione scritta, se, invece, comminata dai docenti la comunicazione scritta avverrà dopo 2 sanzioni, comminate nello stesso anno scolastico al medesimo alunno e qualora non venga ritenuto attivabile, a giudizio del capo di istituto, il procedimento per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 3 in considerazione della tipologia di mancanza disciplinari rilevate. Sarà cura del coordinatore di classe rilevare la 3° sanzione subita da un alunno, dandone comunicazione alla segreteria-alunni e al dirigente scolastico (Preside) affinché venga attivata la procedura di notifica ai genitori o a chi esercita la patria potestà.

ART. 7

Contro la sanzione disciplinare di cui all'art. 2 può essere presentato ricorso dagli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'organo di GARANZIA previsto al successivo art.13 che decide in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 8

Le sanzioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento sono comminate dai consigli di classe nella sola componente docenti.

Per l'irrogazione di dette sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 328 del D. lg.vo 297/94. In ogni caso dovrà, comunque, essere seguito il seguente procedimento:

1) comunicazione all'alunno dell'apertura del procedimento disciplinare a cura del dirigente scolastico con notifica a mano o a mezzo raccomandata A/R di apposita nota scritta con contestazione del fatto che configura la mancanza disciplinare, assegnando 5 giorni di tempo dalla notifica per presentare eventuali note difensive. Nel caso di alunni minorenni la comunicazione deve essere altresì notificata ai genitori e/o a chi esercita la patria potestà.

2) Decorso il termine per la presentazione delle note difensive il dirigente scolastico, entro i successivi 15 giorni,, convoca il consiglio di classe per l'esame del caso. Il dirigente scolastico può altresì disporre la convocazione dello studente per il giorno stabilito.

3) Il consiglio di classe decide la comminazione o meno della sanzione a maggioranza assoluta dei suoi membri. Non è consentito astenersi nel corso della votazione.

4) Della comminazione della sanzione sarà data comunicazione scritta allo studente e, se minorenne ai genitori entro 5 gg.. dalla decisione del consiglio di classe.

ART. 9

Avverso le sanzioni di cui agli artt. 3 e 4 è ammesso ricorso con le modalità previste dal comma 4 dell'art.328 del D. Lvo 297/94, come richiamate dal comma 1 dell'art.5 del D.P.R. 249/98.

ART. 10

Delle sanzioni di cui agli artt. 3 e 4 sarà fatta menzione nella pagella nella sezione osservazioni. Per le sanzioni di cui agli artt. 3 e 4 nella pagella si darà altresì conto dell'eventuale conversione delle sanzioni in attività a favore della scuola. Per le sanzioni di cui all'art.2 non si prevede menzione sulla pagella .

L'espulsione dall'aula, non conformandosi quale vera e propria sanzione disciplinare ma come strumento di regolazione della relazione educativa, al pari dell'ammonizione orale, non comporta alcuna annotazione sulla pagella.

ART. 11

Le sanzioni previste dagli artt. 3 e 4 sono convertibili in attività a favore della comunità scolastica

La richiesta di conversione deve essere avanzata dallo studente in ipotesi contestualmente alle note difensive o separatamente, comunque entro lo stesso termine di 15 giorni; sarà poi il consiglio di classe a stabilire, nel caso di irrogazione di sanzione, l'attività alternativa di conversione.

La richiesta di conversione delle sanzioni deve contenere la dichiarazione dello studente o, se minorenne di chi esercita la patria potestà, di disponibilità a farsi carico degli oneri assicurativi connessi con l'effettuazione delle attività alternative (infortuni e responsabilità civile) e non potrà darsi corso alla conversione se entro 5 giorni dalla comunicazione formale dell'irrogazione della sanzione non si sia proceduto al versamento della somma necessaria per la copertura assicurativa.

Nel caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg. può essere disposta la possibilità di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica fermo restando, per quanto possibile, la previsione di forme di rapporto, durante il periodo di allontanamento, tra scuola, famiglia dell'alunno e alunno stesso (attraverso incontri con il D.S. e i docenti del consiglio di classe) finalizzate alla preparazione dell'eventuale rientro nella comunità scolastica.

Non si prevede conversione delle sanzioni di cui all'art.2 non essendo prevista per esse l'annotazione sulla pagella.

ART.12

Nel caso di irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 3 e 4, sia in presenza di conversione in attività alternative che non, dovrà essere effettuato almeno un incontro, prima della cessazione degli effetti della sanzione, tra il dirigente scolastico o un docente da lui incaricato e l'alunno sanzionato e, nel caso di studenti minorenni, anche con la presenza dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Tale incontro dovrà tendere a favorire lo sviluppo di una dimensione di responsabilità dello studente in ordine ai propri comportamenti e attraverso l'analisi del comportamento sanzionato tenderà a costruire una migliore consapevolezza del proprio ruolo all'interno della comunità scolastica e dei doveri connessi con la partecipazione alla vita della medesima comunità, come previsto dall'art. 1 del D.P.R 249/98.

ART. 13

Come prescritto dal comma 2 dell'art.3 del D.P.R 249/98 e con le attribuzioni di cui al medesimo comma 2 e al successivo comma 3 è costituito presso l'istituto superiore "Enriques" un ORGANO DI GARANZIA composta da: dirigente scolastico (che lo presiede), 3 docenti designati dal Collegio in seduta plenaria (in attesa della prima riunione utile del collegio dopo l'approvazione del presente regolamento i docenti vengono designati dal consiglio d'istituto) , 2 studenti e 1 genitore designati dal Consiglio d'Istituto. Ogni designazione dovrà prevedere un ugual numero di supplenti al fine di consentire , comunque, il regolare funzionamento dell'organo di garanzia.

ART.14

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e viene pertanto inserito nella Carta dei Servizi a far data dalla delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio d'istituto e, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda al D.P.R 249/98 e all'art. 328 del D.Lg.vo 297/94.